



**CONFINDUSTRIA
VENETO EST**

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso



COOPERATIVE COMPLIANCE

1

2 luglio 2026

Cos'è la Cooperative Compliance?

2

È un regime volontario introdotto dal D.Lgs. 128/2015 per i contribuenti di maggiori dimensioni. La sua efficacia è stata potenziata con il D.Lgs. 221/2023 e con il D.Lgs. 108/2024.

Propone un nuovo paradigma nel rapporto Fisco-Contribuente, basato su:

- Trasparenza
- Dialogo preventivo
- Cooperazione rafforzata



L'obiettivo è superare la logica del controllo ex-post e della potenziale conflittualità.

Le Soglie di Accesso

Volume d'Affari o Ricavi

Periodo	Soglia Minima
2024 - 2025	750 milioni di euro
2026 - 2027	500 milioni di euro
Dal 2028	100 milioni di euro

Altre Vie di Accesso al Regime

L'adesione è possibile, indipendentemente dal volume d'affari, per:

Interpello per Nuovi Investimenti

Soggetti che danno esecuzione a una risposta ad un'istanza di interpello per nuovi investimenti. Detto interpello è rivolto a investitori italiani e stranieri, che intendono effettuare investimenti in Italia per un valore non inferiore a 15 milioni di euro e con rilevanti e durature ricadute occupazionali.

Gruppo IVA

Società partecipanti a un Gruppo IVA, se almeno uno dei partecipanti aderisce al regime di adempimento collaborativo o è ammesso a tale regime.

Appartenenza al medesimo gruppo civilistico

Imprese appartenenti al medesimo gruppo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), e comma 2 C.C. a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel decreto e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato.

Procedura abbreviata di interpello preventivo

L'AdE entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza di interpello preventivo, verifica e conferma l'idoneità della domanda presentata, nonché la sufficienza e l'adeguatezza della documentazione prodotta.



Entro 45 giorni dal ricevimento della domanda ovvero della documentazione integrativa richiesta è tenuta a fornire una risposta, anche se l'AdE effettua accessi alle sedi dei contribuenti, definendone con loro i tempi, per assumervi elementi informativi utili per la risposta

I contribuenti comunicano all'AdE il comportamento effettivamente tenuto, se difforme da quello oggetto della risposta.

Interlocuzione preventiva in caso di risposta negativa

Nei riguardi dei contribuenti in regime di adempimento collaborativo, l'Agenzia delle entrate, prima di notificare una risposta sfavorevole ad un'istanza di interpello, ovvero prima di formalizzare qualsiasi altra posizione contraria a una comunicazione di rischio, invita il contribuente a un contraddittorio per illustrargli la propria posizione (interlocuzione preventiva «rafforzata»)



La norma si propone di applicare il procedimento rafforzato di interlocuzione a tutte le tipologie di comunicazione di rischio fiscale, sia che esse siano effettuate nella forma dell'interpello abbreviato che di “comunicazione di rischio“. L'adozione delle relative disposizioni attuative viene rinviata ad apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il ravvedimento operoso semplificato per adeguarsi alle indicazioni dell'AdE

I contribuenti possono presentare al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro nove mesi antecedenti la decadenza dei termini di accertamento, una comunicazione qualificata che contenga tutti gli elementi informativi idonei a consentire all'Ufficio una esauriente disamina della fattispecie, nonché le imposte, le sanzioni e gli interessi correlati alla violazione rilevata.

Ai fini delle riduzioni sanzionatorie di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97, si tiene conto della data di presentazione della comunicazione qualificata.

L'Ufficio, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione notifica al contribuente uno schema di ricalcolo contenente l'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in base alla comunicazione qualificata, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentire eventuali osservazioni.

Il ravvedimento operoso semplificato per adeguarsi alle indicazioni dell'AdE

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato, l'Ufficio, valutate le eventuali osservazioni del contribuente, notifica un atto di ricalcolo contenente l'indicazione dell'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi correlati alla violazione comunicata e la data, non inferiore a quindici giorni, entro cui effettuare il versamento.

La procedura si conclude, con il versamento degli importi dovuti in base all'atto di ricalcolo ovvero in base allo schema di ricalcolo, e, ricorrendone i presupposti, con la presentazione della dichiarazione integrativa.

Il beneficio della non applicazione delle sanzioni in caso di preventiva comunicazione del rischio fiscale

Una esimente dall'applicazione delle sanzioni amministrative per i rischi fiscali comunicati all'Agenzia delle entrate, mediante l'interpello o comunicazione di rischio, in modo tempestivo ed esauriente, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorrere delle relative scadenze fiscali, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente.



La non applicazione delle sanzioni è subordinata anche alla circostanza che il comportamento tenuto dal contribuente è esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione della comunicazione del rischio.

Il beneficio della non applicazione delle sanzioni in caso di preventiva comunicazione del rischio fiscale

Viene richiesto che la comunicazione di rischio fiscale contenga alcuni elementi prescritti per l'istanza di interpello abbreviato dall'articolo 4 del decreto MEF del 15.06.2016



Gli elementi obbligatori da indicare nella comunicazione di rischio sono i seguenti:

- a) i dati identificativi del contribuente e del suo legale rappresentante compreso il codice fiscale;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto in relazione al quale l'interpellante ravvisa rischi fiscali;
- c) le specifiche disposizioni tributarie di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- d) l'indicazione del domicilio e dei recapiti telematici del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale si richiede di inoltrare le comunicazioni attinenti la procedura;
- e) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso;
- f) l'esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione proposta dal contribuente e del comportamento che lo stesso intende adottare.

Sanzioni alla metà se il rischio non significativo è compreso nella mappatura

Il contribuente che adotta una condotta riconducibile a un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappa dei rischi, è prevista una riduzione sanzionatoria. Nello specifico, in presenza di una corretta mappatura dei rischi, le sanzioni applicabili sono ridotte alla metà e comunque in misura non superiore al minimo edittale, qualora l'AdE non condivida la posizione del contribuente.



La riscossione delle sanzioni è in ogni caso sospesa fino alla definitività dell'accertamento.

Per “rischi fiscali significativi” si intendono i rischi fiscali che insistono su fattispecie per le quali, sulla base di una comune valutazione delle soglie di materialità quantitativa e qualitativa si ritengono operanti i doveri di comunicazione preventiva previsti dal decreto istitutivo del regime.

La comunicazione di rischi fiscali relativi al periodo antecedente all'adesione al regime comporta la non applicazione delle sanzioni

Il contribuente ha la possibilità di avviare interlocuzioni in seno al regime anche relativamente a fattispecie che insistono su annualità antecedenti all'ammissione, sempreché la comunicazione dei rischi fiscali attinenti a tali fattispecie sia effettuata in modo esauriente (con gli stessi requisiti di quella a regime).



A condizione che tali interlocuzioni siano state avviate antecedentemente all'apertura di qualunque attività di accertamento amministrativo o di indagine penale sui rischi comunicati e nel rispetto di un termine perentorio di centoventi giorni decorrenti dalla notifica al contribuente del provvedimento di ammissione, è riconosciuta la non dall'applicazione delle sanzioni amministrative, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente.

La comunicazione di rischi fiscali relativi al periodo antecedente all'adesione al regime: possibilità di rateizzare le somme dovute (decreto Omnibus)

Lo schema di decreto Omnibus approvato dal Consiglio dei Ministri prevede che le somme dovute, in esecuzione della risposta dell'AdE alla comunicazione dei rischi fiscali pregressi, possono essere versate anche in forma rateale in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.



Il versamento integrale delle somme dovute o dell'importo della prima rata deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica al contribuente della risposta dell'AdE. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi, nonché della sanzione (aumentata della metà) e degli interessi.

L'esimente penale per i rischi fiscali comunicati tempestivamente

Non sono punibili le fattispecie di reato previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (**dichiarazione infedele**) e le stesse non costituiscono notizia di reato, ad esclusione dei casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti (in pratica non si applica la sanzione penale nei casi di elementi attivi sottratti ad imposizione).

Il riconoscimento della causa di non punibilità viene subordinato al ricorrere della condizione che si tratti di violazioni di norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'AdE, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorrere delle relative scadenze fiscali, mediante l'interpello o la comunicazione di rischio fiscale (che deve contenere gli stessi elementi dell'interpello), sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello o della comunicazione. Il beneficio si applica anche alle comunicazioni relative al periodo antecedente all'ingresso nel regime.

Esonero della garanzia per i rimborsi fiscali

Al fine di potenziare gli effetti premiali connessi all'adesione al regime dell'adempimento collaborativo, è stata introdotta una norma di carattere agevolativo che prevede l'esonero dalla prestazione delle garanzie previste per i rimborsi delle imposte dirette e indirette, richiesti dai soggetti aderenti al regime.

Tale esonero è previsto anche alle richieste di rimborso dei crediti del gruppo IVA, presentate dal rappresentante dello stesso, in tutti i casi in cui almeno uno dei partecipanti al gruppo abbia aderito al regime in questione.

Riduzione dei termini per l'accertamento

- ➡ Riduzione del termine di decadenza per l'accertamento di due anni con il TCF certificato dai professionisti;
- ➡ Riduzione del termine di decadenza per l'accertamento di un ulteriore anno con la certificazione tributaria.

Non si applica la riduzione dei termini di decadenza per l'accertamento quando è constatato che le violazioni sono realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. La non applicazione della riduzione dei termini riguarda solo l'accertamento delle violazioni in questione.

La riduzione dei termini di accertamento non si cumula con quella prevista per la tracciabilità dei pagamenti.

La competenza per le attività di controllo

17

L'art. 7, comma 1, del D.Lgs 128/2015 prevede che: *«L'Agenzia delle entrate è competente in via esclusiva per i controlli e le attività relativi al regime di adempimento collaborativo, nei riguardi dei contribuenti ammessi al regime».*



Al suddetto comma 1 dell'art. 7 è stato aggiunto il seguente periodo: *«La Guardia di finanza, sulla base di specifici protocolli di intesa, coopera e si coordina preliminarmente con l'Agenzia delle entrate nell'esercizio dei poteri istruttori nei confronti dei contribuenti ammessi al regime, agli effetti di cui agli articoli 33, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 63, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»*

La competenza per le attività di controllo

18

La Relazione illustrativa afferma che *«In attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera g) n. 1.3 della legge delega il comma 1 dell'articolo 7 dispone la competenza esclusiva dell'Agenzia delle entrate relativamente ai controlli e alle attività connesse al regime, prevedendo una cooperazione tra Agenzia delle entrate e Guardia di Finanza per le attività di controllo, da declinare in termini operativi attraverso specifici protocolli di intesa. La norma dispone che prima dell'avvio di qualunque attività istruttoria la Guardia di Finanza si coordini preliminarmente con l'Agenzia delle entrate»*



Le attività ispettive della Guardia di Finanza dovrebbe essere, quindi, essere svolte previo coordinamento con l'AdE.

Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale

Il comma 1 dell'articolo 7-bis, in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a) n. 4 della legge delega n. 111/2023, introduce per i contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo un'opzione per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale che abbia i requisiti di cui all'articolo 4 D.Lgs. n. 128/2015, dandone apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate e stabilisce il periodo di validità dell'opzione.



L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta in cui è esercitata, ha una durata di due periodi d'imposta ed è irrevocabile. Al termine del predetto periodo, l'opzione si intende tacitamente rinnovata per altri due periodi d'imposta, salvo espressa revoca da esercitare secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.

Benefici nell'esercizio opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale

20

Il comma 2 delinea i **benefici premiali** connessi all'esercizio dell'opzione.

In particolare, fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente:

- non si applicano le sanzioni amministrative per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello;
- alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati all'Agenzia delle entrate mediante la presentazione di un'istanza di interpello, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello e fuori dai casi di violazioni fiscali dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, non si applicano le disposizioni sulla dichiarazione infedele di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale. In pratica, l'esimente penale riguarda l'infedeltà dichiarativa relativa agli elementi attivi sottratti ad imposizione (e non a quelli passivi inesistenti).

Benefici nell'esercizio opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale (schema decreto Omnibus)

21

Anche i contribuenti che adottano in via opzionale il sistema di controllo del rischio fiscale potranno comunicare, all'articolazione dell'AdE competente per la gestione delle interlocuzioni con i soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo, i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di esercizio dell'opzione, sempreché la loro comunicazione sia effettuata in modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati. Le comunicazioni devono essere effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla notifica dell'esito della verifica sul riscontro dei requisiti di validità dell'opzione e devono contenere l'esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento adottato dal contribuente.

Anche per i suddetti contribuenti, le somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate potranno essere versate in unica soluzione o in forma rateale, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Si applicano le stesse disposizioni già viste per il regime ordinario di adempimento collaborativo in caso di mancato pagamento di una o più rate.

Documentazione necessaria per l'opzione diretta all'adozione del sistema di controllo del rischio fiscale

L'esercizio dell'opzione è subordinato al possesso della seguente documentazione:

- a) documento descrittivo dell'attività svolta dall'impresa;
- b) strategia fiscale regolarmente approvata dagli organi di gestione in data anteriore all'esercizio dell'opzione;
- c) documento descrittivo del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale adottato e delle sue modalità di funzionamento;
- d) mappa dei processi aziendali;
- e) mappa dei rischi fiscali, anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili, individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione e dei controlli previsti;
- f) certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, redatta conformemente alle disposizioni contenute nell'apposito regolamento.